
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO PARZIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 212 DEL R.D. 16/3/1942 n. 267

Provvedimento n.

04

del

28/04/2017

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone il riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e che dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione ha assunto la denominazione di "Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana" (Ente) con personalità giuridica di diritto pubblico nella natura di ente pubblico non economico non associativo svolgendo le funzioni proprie attribuitegli dal decreto di riordino e che concorre temporaneamente a promuovere il pieno sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui all'art. 1 del citato Decreto Legislativo;

TENUTO CONTO che, relativamente alla gestione separata, il Presidente dell'Ente, svolge i compiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/2012, di istituzione della gestione separata, di accertamento della massa passiva, di formazione della massa attiva, di periodici stati di ripartizione, di esclusione di crediti dalla massa passiva nonché di predisposizione del riparto finale e che il Comitato dell'Ente, relativamente alla gestione separata, svolge i compiti propri del comitato di sorveglianza ex art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 prevede che: *"Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento*

